



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 23-04-2018

OGGETTO

GIUDIZIO COMUNE ATRIPALDA- SOC. C.E.I.T. - AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE IPOTECARIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- **Con sentenza** n° 1376/09 il Tribunale di Avellino definiva il giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 26/10/2005 dalla Soc. C.E.I.T. s.r.l. Costruzioni edili impianti tecnologici, ditta appaltatrice dei lavori di costruzione del Centro Servizi Piccole e Medie Imprese Commerciali ed Artigiane, per il pagamento delle spese di guardiania relative al periodo dal 01/09/2000 al 21/12/2001, il rimborso del costo sostenuto per la stipulazione della polizza fidejussoria per l'anticipazione della rata di saldo e dei relativi premi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

- **Il Tribunale**, con detta sentenza accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune di Atripalda al pagamento, in favore della C.E.I.T. s.r.l. della somma di €. 50.676,51 maggiorata dell'incidenza degli interessi decorrenti, nella misura legale, e della svalutazione monetaria intervenuta secondo gli indici ISTAT, dalla domanda al soddisfo e al rimborso, in favore della Soc. attrice, delle spese e competenze del giudizio quantificate in €. 5.178,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;

- **Con delibera** della Giunta Comunale n° 141 del 02/09/2009 si stabiliva di proporre appello alla predetta sentenza e con decreto n° 11329 del 08/06/2009 il Sindaco confermava l'Avv. Iandiorio legale dell'Ente;

- **Con delibera** di C.C. n° 25 del 02/10/2009 veniva riconosciuta quale debito fuori bilancio la somma di euro 67.211,00, di cui €. 60.148,00 per sorta capitale compreso interessi e rivalutazione dalla domanda ed €. 7.063,00 compresi accessori per spese legali e con determina n° 350 del 30/12/2009 si liquidava la predetta somma a favore della Soc. C.E.I.T. s.r.l.;

- **Con sentenza n. 449/15** la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado n. 1376/09 condannando la CEIT alla restituzione in favore del Comune delle somme da questo versate in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio;

- **Con nota del 28/05/2015** acquisita al prot. n. 10415 del 29/05/15 l'avv. Iandiorio, comunicava che nonostante la notifica del titolo esecutivo e le richieste telefoniche all'Avvocato di controparte, la predetta ditta non manifestava alcuna volontà di ottemperare alla sentenza di condanna;

- **Con delibera G.C. n. 108** del 16/06/2015 si stabiliva di procedere al recupero coattivo delle somme dovute dalla Soc. CEIT s.r.l. in virtù della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 449/15, disponendone la notifica in forma esecutiva con pedissequo precetto e con decreto sindacale n. 11947 del 22/06/2015 si conferiva incarico legale all'avv. Iandiorio Rosalia;

- **Con nota** acquisita al prot. n. 20894 del 01/10/2015 il suddetto Legale comunicava la necessità di proporre ricorso per decreto ingiuntivo per la quantificazione delle somme dovute dalla predetta Società e, con riferimento alle spese di soccombenza disposte dalla Corte d'Appello, l'opportunità di procedere all'esecuzione;

- **Con delibera** G.C. n. 190 del 08/10 / 2015 si stabiliva di proporre ricorso per decreto ingiuntivo o azione ordinaria di indebito, rimettendo al Legale del Comune la conseguente decisione;

- **Con delibera** G.C. n. 19 del 27/01/2016 si stabiliva di resistere nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione promosso dalla CEIT;

- **Con nota** acquisita al prot. n. 15061 del 18/07/2016 il suddetto Legale trasmetteva l'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 739/2016 emesso dal Tribunale di Avellino in favore del Comune, notificatogli dalla Soc. CEIT in data 14/07/2016,

- **Con delibera** G.C. n. 184 del 10/11/2016 si stabiliva di resistere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;

- **Con Ordinanza del** 22/02/2018, trasmessa dall'Avv. Iandiorio con nota acquisita al prot. n. 5204 del 02/03/2018, il Tribunale rigettava l'opposizione della CEIT al decreto Ingiuntivo n. 739/2016 ,già dichiarato provvisoriamente esecutivo, confermandolo e condannando la CEIT al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 30,00 per esborsi ed €.5.262,00 oltre accessori;

Vista la nota acquisita al prot. n. 5483 del 07/03/2018 con la quale l'Avv. Iandiorio, alla luce della pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e al fine di recuperare le somme dovute al Comune , relaziona in merito e ritiene necessario valutare se procedere ad un'eventuale esecuzione immobiliare o in alternativa all'iscrizione di ipoteca sull'unico cespite trovato in sua proprietà a seguito di visura immobiliare alla data del 02/03/18;

Vista la successiva nota acquisita al prot. n. 7587 del 30/03/2018 con la quale l'Avv. Iandiorio comunica le spese presuntive per la procedura esecutiva immobiliare e per l'iscrizione di ipoteca ;

Considerato che pende giudizio in Cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 449/15 sulla quale il Legale dell'Ente si esprime in termini di buone probabilità che il ricorso proposto dalla CEIT venga rigettato ;

Preso atto, altresì dell' Ordinanza R.G. n. 455/16 del 15/03/2016, trasmessa dal Legale con nota prot. 5204 del 02/03/2018 con la quale la Corte di Appello di Napoli rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza n. 449/15, proposta dalla CEIT con atto notificato all'Avv. Iandiorio in data 17/02/2016;

Ritenuto dover assumere le competenti determinazioni in merito;

Valutata l' opportunità di procedere all'iscrizione di ipoteca sull'immobile di cui sopra al fine di acquisire nell'immediato una forma di garanzia a tutela del recupero del credito vantato dal Comune, nelle more della definizione del giudizio in Cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 449/15;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

Di prendere atto delle relazioni dell'Avvocato Rosalia Iandiorio, legale del Comune prot. nn. 5483 del 07/03/2018 e 7587 del 30/03/2018, sul contenzioso tra Comune e Soc. CEIT;

Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'iscrizione di ipoteca sul cespite trovato in proprietà della Società C.E.I.T, come indicato dal Legale, al fine di acquisire garanzia reale a tutela del credito vantato dal Comune;

Di demandare all'Avv. Iandiorio Rosalia, le necessarie formalità;

Di dare mandato al Settore Finanziario e al Settore Affari Generali gli atti conseguenti.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 26-04-2018

Dal Municipio, li 26-04-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-04-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 26-04-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 26-04-2018

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio